

telefono
fax
e-mail

Residenza governativa
Piazza Governo
091 814 32 27
091 814 32 15/30
091 814 47 72
di-dg@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

F. Catenazzi

**Divisione della giustizia
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.32.24
francesco.catenazzi@ti.ch

Signora
avv. Camilla Ghiringhelli
Ordine dei Notai del Canton Ticino
Via Orico 7
Casella postale 1019
6501 Bellinzona

Bellinzona
12 marzo 2015

Ns. riferimento
FC/sa

Vs. riferimento

Unificazione prassi degli uffici del registro fondiario

Gentile Presidente,

in risposta alla richiesta di ulteriori approfondimenti inerenti l'unificazione delle prassi degli uffici del registro fondiario, formulati dal precedente Presidente dell'Ordine, avv. Alfio Mazzola, le comunichiamo quanto segue:

1. Produzione estratto ufficiale recente del Registro di commercio

Non essendoci state recentemente modifiche legislative aventi incidenza sulla questione, viene confermata la prassi già codificata nella Direttiva del 16 aprile 2013. Come già affermato in tale sede, è possibile evitare la presentazione di un estratto ufficiale e recente del Registro di commercio nel caso in cui il notaio abbia provveduto personalmente a verificare i poteri di rappresentanza dei comparenti e ne dia conferma scritta nell'atto pubblico da lui rogato.

2. Attestazione municipale dei dati di natura pianificatoria per fondi di esigua estensione e non facenti parte di un'azienda agricola

Alla luce della novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2014, e precisamente della modifica dell'articolo 3 capoverso 4 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) che non prevede più l'applicazione delle misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo (art. 73-79 LDFR) per i fondi di piccola estensione (art. 2 cpv. 3 LDFR), si conferma che – analogamente a quanto già avviene nel caso di transazioni immobiliari aventi per oggetto unità di proprietà per piani – anche per questa tipologia di fondi non è più necessario produrre l'attestazione municipale dei dati di natura pianificatoria secondo l'articolo 44 della Legge cantonale sul registro fondiario. Ciò evidentemente a condizione che i fondi adempiano tutte le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LDFR e in particolare che non facciano parte di un'azienda agricola.

Il presente scritto costituisce un complemento della precitata Direttiva del 16 aprile 2013 e verrà pubblicato nel nostro sito internet.

3. *Catasto dei siti inquinati e articolo 32d^{bis} della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)*

In merito a quest'ultimo oggetto, alleghiamo per informazione copia delle comunicazioni ricevute dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) inerente il catasto dei siti inquinati DDPS e dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) in merito al catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici (CSIN UFT).

Anche per questi due catasti di competenza federale, unitamente al catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili (www.bazl.admin.ch/geoinformation -> Geodati di base -> Catasto dei siti inquinati nei pressi degli aerodromi civili), si dovrà procedere agli accertamenti secondo la modalità già in essere per il catasto dei siti inquinati cantonale.

Voglia gradire, signora Presidente, i nostri migliori saluti.

PER LA DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA

Il Capostaff:

F. Catenazzi



L'Ispettore RF e RC:

R. M. Varini



Annesso:
citato.